

L'EVOLUZIONE DELLE RELAZIONI FAMILIARI NEL CONTESTO INTERCULTURALE

Raffaella Losurdo*

SOMMARIO: 1.- I nuovi modelli di famiglia; 2.- Pluralità di modelli familiari tra cultura e identità; 3.- Le politiche familiari in Italia.

1. I nuovi modelli di famiglia

L'affermarsi di una serie di nuovi modelli di famiglia, spesso finalizzati a risolvere alcuni problemi sociali, è già avvenuta in parecchi ordinamenti stranieri grazie a una metamorfosi della famiglia tradizionale proveniente dalle libere scelte dei componenti. Si è annullato un modello precostituito di famiglia e a esso si è sostituito uno più flessibile e adattabile alle esigenze della società; in tal modo si è accettato, e poi in molti casi disciplinato, non solo il modello di famiglia non fondato sul matrimonio, ma anche quello omosessuale. Per quest'ultimo il panorama legislativo si complica, visto che l'esigenza che si avverte è quella di istituzionalizzare il legame affettivo esistente tra due soggetti dello stesso sesso e definirlo in un procedimento equiparabile a quello del matrimonio. Quella che si presenta attualmente è una "famiglia costituita dal basso" che vive l'esperienza quotidiana dell'affettività solidale, che ha appunto cambiato il senso di marcia e si ribella a modelli precostituiti¹. Questa famiglia si colloca in una "società liquida", nella quale non ci sono più regole forti e vi è un senso di precarietà tale da portare tutti a voler creare e rendere stabili dei valori virtuosi.

La famiglia costruita dal basso è un prototipo ricco di potenzialità, ma con notevoli problematiche; ciò nonostante occorre prendere atto di questa complessità e impegnarsi a individuare nuove regole capaci di gestire un contesto istituzionale ricco di diversità che costituiscono una ricchezza e non un problema,

*Cultore della materia di Diritto Ecclesiastico e Canonico nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

¹ Cfr. C. Mazzù, *Nuovi modelli di status nel diritto di famiglia*, relazione tenuta al Convegno "Persona e comunità familiare (1982 - 2012)" presso il Palazzo della Provincia in Salerno 28 e 29 settembre 2012, in rivista telematica www.comparazionedirittocivile.it.

perché il diritto quando si trova a dover regolare svariate realtà si arricchisce e si innova evitando di appiattirsi.

La famiglia attuale si confronta con la globalizzazione e, dunque, si inserisce in un contesto in movimento e soprattutto complesso, nel quale anche i legami sono diventati più “liquidi”, più “fluidi” e l’uomo non ha più certezze e punti di riferimento in quanto abitante della società liquido-moderna; la liquidità in questione espone a rischio di frantumazione la formazione sociale per eccellenza, ovvero la famiglia tradizionale che nonostante sia tale finisce per essere il modello maggiormente a rischio². Il tentativo di ricostruzione dei valori e di riaffermazione di modelli tradizionali non deve però avvenire con criteri impositivi, ma nel rispetto di tutte le realtà e le necessità della persona e secondo il principio della coesistenza di più modelli perfettamente in armonia tra loro.

Una delle tematiche che da sempre è stata oggetto di vivaci dibattiti è quella della rilevanza giuridica di forme di convivenza diverse dal matrimonio, della cosiddetta famiglia di fatto, la quale ha in comune con una relazione fondata sul matrimonio i tratti essenziali, nonostante sia priva di una qualsivoglia formalizzazione del rapporto di coppia e sia quindi caratterizzata esclusivamente dalla spontaneità dei rapporti dei conviventi. Nonostante l’Italia, a causa della mentalità cattolica, si attenga a una disciplina piuttosto limitata in termini di apertura alle nuove tipologie di famiglia e la Costituzione italiana riconosca i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, non si può negare che si va sempre più affermando l’idea secondo la quale vanno tutelate anche le unioni di carattere familiare, basate su vincoli di consanguineità o convivenza, indipendentemente dal matrimonio.

Infatti, superato il rinvio al diritto naturale, la dottrina prevalente ha sostenuto che l’art. 2 Cost. debba essere inteso come riferito alle libertà e ai valori che emergono

² Di “società liquida” parla il sociologo Bauman il quale sostiene che nella società “liquida” tutto viene messo in discussione: valori, sentimenti, antropologie, modi di produzione, comunità. Insomma di fronte alla globalizzazione e alla società liquida (che è l’altra faccia della globalizzazione) è tutto l’uomo ad essere messo in discussione. Inoltre Bauman aggiunge che «vita liquida» e «modernità liquida» sono profondamente connesse tra loro. «Liquido» è il tipo di vita che si tende a vivere nella società liquido-moderna. Una società può essere definita «liquido moderna» se le situazioni in cui agiscono gli uomini si modificano prima che i loro modi di agire riescano a consolidarsi in abitudini e procedure. Il carattere liquido della vita e quello della società si alimentano e si rafforzano a vicenda. La vita liquida, come la società liquido-moderna non è in grado di conservare la propria forma o di tenersi in rotta a lungo. Z. Bauman, *Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi*, Bari 2006.

dalla coscienza sociale. Non esiste un modello generale e immutabile o un concetto universalmente valido di famiglia. Ma la struttura e funzione di quest'ultima si trasformano attraverso le varie epoche storiche, subendo l'influenza del tipo di organizzazione sociale di volta in volta prevalente³ e, quindi, rimane certa l'applicabilità dell'art. 2 alla famiglia di fatto, la quale conseguentemente acquisisce una tutela certa di rango costituzionale. La protezione accordata alla famiglia di fatto ha sempre più messo in luce la questione relativa alla rilevanza giuridica della medesima, con particolare riguardo alla eventuale equiparazione *–de jure condendo–*, tra la famiglia di fatto e quella fondata sul matrimonio.

Del resto, in un mutato contesto storico connotato dai caratteri del pluralismo culturale, della diversità sociale, dell'autonomia degli individui, il legame familiare legittimo non costituisce più l'unico ed esclusivo modello di composizione della società e la famiglia di fatto si pone come struttura alternativa di aggregazione individuale, come alternativa alla famiglia legittima. Irrilevante appare la ripetuta obiezione secondo la quale l'unione di fatto rientra in una zona di non diritto, perché con un legame di questo genere si sceglierebbe un vincolo "libero" e, per ciò, differente dal vincolo matrimoniale. Infatti, a ciò si può rispondere che esistono tante situazioni meritevoli di tutela indipendentemente dalla formalizzazione del vincolo, in quanto strumentali alla realizzazione della persona⁴. Ugualmente falsa è la diffusa convinzione secondo la quale l'unione di fatto non ha alcuna rilevanza per il diritto e questo sia sul versante giurisprudenziale che su quello legislativo.

Inoltre in Italia, a differenza della famiglia legittima che si costituisce con un atto formale quale il matrimonio, quella di fatto si fonda su una manifestazione di volontà priva di qualsiasi crisma giuridico i cui elementi basilari sono la coabitazione e l'intenzione di realizzare un progetto comune di vita e di affetti. In

³ Su tale argomento cfr. C. Saraceno, *Anatomia della famiglia. Strutture sociali e forme familiari*, Bari 1976.

⁴ Nel regolare la disciplina della famiglia, gli ordinamenti giuridici devono cercare di delineare un sistema unitario di norme in cui possa trovare adeguato riconoscimento una pluralità di visioni ideologiche diverse, anche di matrice religiosa. Siffatta composizione dei modelli particolari di famiglia in un quadro condiviso implica un inevitabile "adattamento" reciproco tra i sistemi normativi, dell'ordinamento civile da un lato, e dei diritti religiosi dall'altro. Su tale concetto si sofferma il volume: I. Zuanazzi, M.C. Ruscazio (a cura di), *Le relazioni familiari nel diritto interculturale*, Libellula Edizioni 2018.

più, tra i conviventi di fatto non esistono i doveri reciproci alla coabitazione, alla fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione, contribuzione, così come sono previsti fra coniugi dalla disciplina codicistica.

La coppia che non legalizza la propria unione esercita una libertà che la sottrae anche sul piano sociale al complesso di impegni e diritti che caratterizzano l'unione solennizzata dal matrimonio, ragion per cui la mancanza dell'atto del matrimonio ha da sempre posto il problema dell'ampiezza e dei limiti della tutela giuridica della famiglia di fatto.

La necessità di provvedere a una legge organica in materia di unioni civili⁵ nasce proprio dall'esigenza di rimuovere ogni ostacolo al riconoscimento anche in Italia del diritto delle singole persone a vedere riconosciuto il diritto fondamentale al "rispetto della vita privata e familiare", ratificato nel Trattato di Lisbona, che ha recepito la Carta di Nizza.

Il nostro Paese, a differenza della gran parte dei Paesi europei, non ha previsto alcuna regolamentazione completa e concreta delle unioni di fatto, né ovviamente alcun riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso, argomento ancora delicatissimo nel panorama socio-culturale italiano. Nei Paesi europei in cui esiste una legge che regola le unioni civili è sentita meno l'esigenza di un riconoscimento del matrimonio omosessuale, mentre viceversa dove vi è stato direttamente il riconoscimento del matrimonio tra omosessuali, è meno sentita l'esigenza di proporre una legge sulle unioni di fatto.

Interventi di questo tipo sono sempre stati contrastati da quanti invocano la libertà dei conviventi, che risulterebbe frustrata da una eventuale formazione propositiva di regole e coercizioni che essi hanno volontariamente eluso, dando luogo alla creazione di una nuova struttura istituzionalizzata di tipo diverso rispetto alla famiglia legittima. Un'ulteriore posizione più moderata la assumono coloro i quali, pur riconoscendo che la formalizzazione della famiglia di fatto potrebbe essere avvertita come un'indebita ingerenza dell'ordinamento in un ambito che rifiuta, per sua connotazione intrinseca, ogni formalismo, ritengono comunque legittimo un intervento del legislatore che, pur senza predisporre una disciplina

⁵ Per un'interessante proposta in materia, cfr. G. De Strobel, *I modelli di famiglia nel contesto europeo e nazionale: famiglia legittima, famiglia di fatto, matrimonio omosessuale. Report del gruppo di lavoro in assemblea plenaria*, in AIAF - Associazione Italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori, (2012).

organica e compiuta, si limiti a regolamentare alcuni problemi specifico al fine di fornire loro un'adeguata soluzione, nell'ottica generale di tutela di specifiche posizioni emergenti all'interno del nucleo familiare .

Interessante appare l'opinione, in tale ambito, della Chiesa cattolica, la quale sostiene che accordando un riconoscimento pubblico alle unioni di fatto si creerebbe un quadro giuridico asimmetrico⁶: mentre la società assume obblighi rispetto ai conviventi in unioni di fatto, questi non assumono alcun obbligo proprio del matrimonio verso la stessa. L'equiparazione tra le due situazioni aggraverebbe la questione poiché finirebbe per privilegiare le unioni di fatto rispetto al matrimonio, esonerandole dai doveri essenziali verso la società e costituirebbe, paradossalmente, un pregiudizio per l'istituzione familiare.

In secondo luogo, la Chiesa si oppone con fermezza alle proposte legislative volte a equiparare le unioni di fatto, incluso quelle omosessuali, alla famiglia, in quanto questo tipo di legislazione sarebbe contraria al bene comune e alla verità dell'uomo. Si ritiene sul punto che tali iniziative legislative presenterebbero tutte le caratteristiche di non conformità alla legge naturale che le renderebbero incompatibili con la dignità di legge.

A conforto di tale opinione, la Chiesa ha più volte ribadito come il matrimonio sia un'istituzione⁷ che non può essere confusa con le unioni di fatto. Nonostante coloro che convivono in un'unione di fatto possano affermare che la loro relazione sia fondata sull' "amore" (amore che il Concilio Vaticano II qualifica come *sic dicto libero*) e che costituiscono una comunità di vita e d'amore, questa comunità

⁶ «L'uguaglianza di fronte alla legge deve rispettare il principio di giustizia, che esige che si tratti ciò che è uguale come uguale, e ciò che è diverso come diverso; cioè che ciascuno abbia ciò che gli è dovuto in giustizia». Pontificio Consiglio per la Famiglia. *Famiglia, matrimonio e "unioni di fatto"*, n. 10, in www.vatican.va

⁷ «La famiglia fondata sul matrimonio è davvero il santuario della vita, “il luogo in cui la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro i molteplici attacchi a cui è esposta, e può svilupparsi secondo le esigenze di un'autentica crescita umana “. Determinante e insostituibile è il ruolo della famiglia per la promozione e la costruzione della cultura della vita contro il diffondersi di una “anti-civiltà” distruttiva, com'è confermato oggi da tante tendenze e situazioni di fatto». Inoltre, «è Dio stesso l'autore del matrimonio, dotato di molteplici valori e fini. L'istituto del matrimonio — “intima comunione coniugale di vita e d'amore, fondata dal Creatore e dotata di leggi proprie” — non è dunque una creazione dovuta a convenzioni umane e ad imposizioni legislative, ma deve la sua stabilità all'ordinamento divino. È un istituto che nasce, anche per la società, “dall'atto umano col quale i coniugi vicendevolmente si danno e si ricevono” e si fonda sulla stessa natura dell'amore coniugale che, in quanto dono totale ed esclusivo, da persona a persona, comporta un impegno definitivo espresso con il consenso reciproco, irrevocabile e pubblico». Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della dottrina sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana 2004, 215 e 231.

è nettamente diversa dalla *communitas vitae et amoris coniugalis*, presente nel matrimonio.

Inoltre, la dimensione sociale della condizione di coniuge implicherebbe un principio di sicurezza giuridica: il fatto di divenire coniuge appartiene all'essere -e non soltanto all'agire-, la dignità di questo nuovo segno di identità personale deve essere oggetto di un riconoscimento pubblico e il bene che costituisce per la società deve essere stimato nel suo giusto valore. È evidente che il buon ordine della società è facilitato quando il matrimonio e la famiglia si presentano come ciò che realmente sono: una realtà stabile⁸.

2. Pluralità di modelli familiari tra cultura e identità

Una società multiculturale, se vogliamo dare un valore a quest'espressione, è una società politica in cui non vi è una identità culturale dominante o maggioritaria, ma ve ne sono almeno due con eguali diritti al riconoscimento. Il problema delle minoranze, infatti, si pone specificatamente all'interno delle società monoculturali o di quelle pluriculturali in cui tutte le culture presenti non solo riconosciute allo stesso modo. In questo senso è una società multiculturale, tra le altre, l'Italia per il solo fatto della presenza di un elevato numero di immigrati provenienti da altre culture. Nelle società multiculturali (con le differenze del caso) la cultura dominante, o quella che un tempo si chiamava "nazionale", si va progressivamente ritirando dalla sfera politica in senso stretto, pur restando tale sul piano della società civile ove si incontra con le altre culture minoritarie.

Considerato il fatto che nelle righe precedenti si è fatto frequentemente riferimento alla parola "cultura", proviamo ad analizzarla per evitare il ricorso approssimativo alla stessa. E' ormai evidente che la cultura è legata al problema dell'identità, personale e collettiva, che oggi è percepita come un valore irrinunciabile. Potrebbe sembrare sorprendente che in un mondo globalizzato, nell'era dell'elettronica, il fattore dominante ritorni a essere la cultura e le culture nel senso etnico e religioso, cioè qualcosa che appartiene alle nostre più remote origini. Tuttavia la superiorità delle culture sta proprio nel fatto che a differenza degli oggetti di consumo che presto deperiscono o la stessa tecnologia che

⁸ Cfr. M Pavone, *La convivenza more uxorio nella giurisprudenza e nella dottrina: problemi e prospettive*, in www.ergaomnes.it.

velocemente diventa superata, le culture hanno una resistenza e una durabilità ben maggiore, perché riguardano le relazioni delle persone, il regno dei significati e delle libertà⁹.

Bisogna anche notare che culture simili tendono ad avvicinarsi sempre più, stabilendo accordi, alleanze economiche e politiche e dando luogo al fenomeno del regionalismo culturale. Il fatto è che, piccola o grande, particolare o universale, la cultura è sempre stata e resta più che mai un formidabile fattore di identificazione, dal momento che è capace di definire l'identità di una società e delle società, nelle loro dimensioni locali nazionali e globali, consentendo alle persone di stare insieme e di identificarsi come soggetto unitario e collettivo, nel rispetto delle molteplici diversità delle medesime.

I giuristi concordano sulla rilevanza della cultura e la pongono al centro di numerosi fenomeni sociali; per esempio essi ritengono che il problema culturale delle migrazioni è e continuerà a essere un concetto assolutamente centrale nella società contemporanea. Non è un caso che il ritorno delle culture abbia coinciso con il risveglio delle grandi religioni dell'umanità. Infatti, ogni cultura, nell'accezione più stretta, non solo ha un'origine religiosa, ma affida alla persistenza e alla vitalità della sua base religiosa la durezza e la forza identitaria: «Quasi tutte le maggiori civiltà della storia dell'umanità sono state strettamente identificate con le grandi religioni del mondo e popolazioni di uguale lingua ed etnia, ma di diversa religione possono benissimo massacrarsi a vicenda, come accaduto in Libano, nell'ex Jugoslavia e in India»¹⁰. Questa affermazione potrebbe risultare temeraria e facilmente confutabile, se non fosse che c'è sempre qualcosa di religioso nella totalità di senso che una cultura pretende di conferire e nei legami che avvicinano a essa coloro che vi appartengono.

La fine del confessionalismo ha eliminato la religione di Stato, ma una società multiculturale nel senso proprio dell'espressione deve concedere alle religioni (al plurale!) non solo un riconoscimento pubblico, ma anche un certo peso nelle decisioni politiche. In caso contrario tale riconoscimento sarebbe fittizio, perché non si possono valorizzare le culture prescindendo dal fattore religioso, nel senso che una società multiculturale non potrà che essere una società multireligiosa, cioè

⁹ Cfr. P. Valadier, *Modernity, globalization and cultures*, in *Notes es documents*, 24, n. 59, (2000), 16-17.

¹⁰ S.P. Huntington, *Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale*, Milano 1996, 47.

ancora più sensibile al fatto religioso delle società monoculturali del passato, e non già una società governata dalla politica dell'indifferenza religiosa e della netta separazione tra religione e politica.

Il multiculturalismo, però, appare oggi una strategia poco adatta a gestire le società multiculturali, in alcuni casi perché poco attento ai diritti individuali e in altri perché ispirato all'antico concetto di tolleranza (a seconda che si analizzino le teorie sostenute rispettivamente dai comunitaristi o dai liberali)¹¹. In sostanza, esso tende a tenere poco presente il rispetto delle libertà e dei diritti degli individui, procurando non l'incontro pacifico tra identità diverse (comprese quelle religiose), ma lo scontro tra le medesime.

E' così che si plasma l'ipotesi interculturale¹², che si pone come soluzione alle problematiche procurate dal multiculturalismo, scavalcando la semplice convivenza tra le culture, basata sull'indifferenza reciproca e sul trattamento da parte dell'ordinamento fondato sulla "mera uguaglianza", e si approda a una convivenza fondata sul dialogo e sul reciproco riconoscimento, ma soprattutto finalizzata a realizzare una sintesi tra valori capace di creare un rapporto virtuoso tra le differenti culture presenti sul territorio, anche se è necessario verificare la reciproca capacità e volontà di integrazione¹³.

Con riferimento all'istituto affrontato sopra, ovvero la famiglia, la multiculturalità assume una portata molto ampia, che va oltre il puro confronto tra le appartenenze etniche e religiose degli autoctoni e quelle degli immigrati, nel senso che la pluralizzazione delle culture familiari si presenta anche nel contesto occidentale e, quindi, in quello italiano. Per questo motivo diventa essenziale affrontare e gestire i fenomeni di pluralizzazione delle forme familiari, modificando il panorama generale con principi giuridici validi per tutti (autoctoni di cultura occidentale e immigrati).

¹¹ Partendo dalla tradizione intellettuale anglosassone, si giunge a due filosofie sociali, difese l'una dai *liberals* e l'altra dai *communitarians*. Di conseguenza, il multiculturalismo è pervaso da dinamiche conflittuali in cui la dimensione politica è onnipresente e, a questo proposito, rilevano la molteplicità delle problematiche con le quali il multiculturalismo entra in rapporto. Cfr. B. Valade, *Multiculturalismo*, in *Enciclopedia Treccani* (www.treccani.it).

¹² All'interno dell'ipotesi interculturale, ogni persona assiste non solo alle relazioni tra il suo gruppo e altri, ma vive anche una propria relazione con il gruppo al quale appartiene. Cfr. P. Consorti, *Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* (www.statoechiese.it), (2009), 6 ss.

¹³ Cfr. G. Cacciatore, G. D'Anna, *Introduzione. Dentro la differenza: riflessioni sull'etica interculturale*, in *Interculturalità. Tra etica e politica*, Roma 2010, 13.

La pluralità di modelli matrimoniali e familiari presenti in Italia, derivante da differenze religiose e/o etniche, causa non pochi problemi.

Il diritto positivo stabilisce che l'ordinamento giuridico statale, applicabile a tutti i cittadini italiani, rappresenta lo spazio vincolante all'interno del quale sono collocati gli ordinamenti religiosi (cattolico, ebreo e islamico), applicabili esclusivamente ai fedeli di ciascuna confessione religiosa e, dunque, non sono dotati della stessa efficacia vincolante dell'ordinamento statale. In pratica, ai suddetti fedeli di nazionalità italiana si applicherà la disciplina del diritto di famiglia italiano, invece solo il cattolico sarà soggetto al diritto canonico, solo l'ebreo al diritto ebraico e solo il musulmano al diritto islamico.

Tutto ciò incontra, però, un limite costituito dal fatto che il punto di vista giuridico non è pronto ad affrontare l'attuale contesto sociale italiano, nel quale la posizione del diritto statale non è più quella in cui l'ordinamento dello Stato-nazione è collocato in una posizione di rilievo rispetto a tutti gli altri. Nella società multiculturale lo Stato-nazione assume un ruolo diverso e deve concedere maggiore potere da un lato alle comunità sovranazionali e, dall'altro, alle comunità regionali e locali. Pertanto, la società multiculturale impone una "revisione" dei poteri, o meglio una reimpostazione delle relazioni tra ordinamenti giuridici diversi e conseguentemente mette in discussione la superiorità del diritto statale.

Il diritto di famiglia sta affrontando la decostruzione del concetto occidentale classico di matrimonio e famiglia, fondato principalmente sull'ingresso nel panorama giuridico europeo di nuovi modelli familiari, procurati dal fenomeno migratorio sul riconoscimento concesso da talune legislazioni nazionali ad altre forme di unione, sia tra persone dello stesso sesso sia di sesso diverso.

Tali considerazioni hanno prodotto un vivace dibattito in materia di famiglia, in conseguenza al proliferare del fenomeno migratorio, e si auspica che grazie a esso possano sbocciare innovative e utili indicazioni per una nuova disciplina che tenga conto delle diversità etniche e religiose attualmente esistenti.

A fronte di tale scenario occorre necessariamente, si ribadisce, innovare le linee guida del diritto di famiglia, nonostante una operazione di questo tipo non risulti per niente semplice, dal momento che è complicato raggiungere un punto di

equilibrio tra tradizione e innovazione e, soprattutto, è difficile fissarlo in modo definitivo.

Individuare modelli di gestione familiare di tipo interculturale è fondamentale a far emergere e a rendere percepibili quegli indici di riconoscibilità, dando la possibilità all'individuo di esprimere, partendo dalla propria sfera più intima, ciò che caratterizza gli esseri umani, ovvero la capacità di controllare e creare con intelligenza il proprio ambiente di vita. Il modello matrimoniale è uno dei più complessi da schematizzare racchiudere in formule e schemi normativi e, proprio per questa ragione, definire *standard* interculturali equivale a fornire una grammatica della libertà personale, grazie alla quale ogni soggetto possa articolare la propria individualità e renderla riconoscibile nell'ordinamento¹⁴.

3. Le politiche familiari in Italia

Il fenomeno di cambiamento che vede coinvolta la famiglia, nelle sue strutture e nei comportamenti, è stato definito dai sociologi “morfogenesi familiare”¹⁵. Essa in Europa si manifesta tramite l'indebolimento e la frammentazione della famiglia e porta con sé enormi squilibri socio-demografici.

La natalità tende a essere molto bassa; cresce il numero di famiglie monogenitoriali; si diffondono le “famiglie arcobaleno”, che intrecciano varie etnie e le “famiglie composte”, formate da partner con esperienze familiari precedenti che portano con sé tutti o alcuni dei loro figli. Tutti questi fenomeni emergenti conducono inevitabilmente alla costituzione di reticoli familiari complessi che presentano nuovi problemi e sfide.

La famiglia tradizionale sembrerebbe essere diventata un qualcosa di obsoleto e, ancor peggio, di vincolante. La pluralizzazione delle forme familiari, che giustifica dal punto di vista giuridico il pluralismo dei modelli familiari, disciplinati dall'ordinamento italiano e presi in considerazione dalle normative europee, mostra carenze consistenti nel fatto di vivere in una condizione familiare

¹⁴ Sulla gestione delle diversità, a opera del diritto interculturale, cfr. M. Ricca, *Culture interdette. Modernità, migrazioni, diritto interculturale*, Torino 2013.

¹⁵ P. Donati, *Le politiche familiari in Italia: problemi e prospettive (il piano nazionale e la proposta di family mainstreaming)*, relazione tenutasi in occasione della *Conferenza nazionale della famiglia. Famiglia: storia e futuro di tutti*, Milano, 8-10 novembre 2010.

povera di risorse relazionali. Quindi, queste sofferenze, che possono essere definite carenze familiari, devono diventare oggetto di intervento giuridico.

Oltre a una riflessione di tipo umanistico la famiglia offre la possibilità di effettuare analisi di vario tipo, anche statistico-economico, visto che le difficoltà che hanno coinvolto l'istituto familiare nell'ultimo decennio hanno natura prevalentemente "tecnica" e sono alla base delle politiche familiari e dei conseguenti interventi legislativi.

Considerando la situazione italiana, l'analisi degli aspetti qualitativi e quantitativi della famiglia non può quindi evitare di soffermarsi sul suo andamento demografico, risultato di un insieme di elementi presenti nella nostra società –a partire dalla crisi del *welfare*- e dei profondi mutamenti avvenuti nel mercato del lavoro che influiscono negativamente sulle scelte coniugali. L'Italia registra un indice di fecondità tra i più bassi d'Europa, nonostante si assista dagli anni novanta a una lenta crescita coadiuvata dalle donne straniere che superano la media stabilita dalle donne italiane.

La struttura demografica del nostro Paese, nelle sue componenti principali, che sono rappresentate dalla denatalità e dall'allungamento della vita media, è senza alcun dubbio considerata come uno dei fattori principali di rallentamento dell'economia nazionale. Infatti, la forte riduzione delle nascite e l'invecchiamento della popolazione hanno inciso sul mercato del lavoro, procurando una riduzione della popolazione in età lavorativa e, nel sistema del *welfare* italiano (oltre che in quello europeo), con un notevole impatto sulle finanze pubbliche¹⁶.

Considerato il copioso afflusso di immigrati, che si orienta sempre più verso un insediamento di natura definitiva, il numero delle persone componenti la popolazione italiana è destinato a ridursi in modo piuttosto considerevole e, ciò che è peggio, solo poco più della metà di questa popolazione sarà in età lavorativa.

La tendenza al radicamento, di cui sopra, emerge chiaramente da alcuni significativi indicatori: l'aumento dei ricongiungimenti familiari, l'incremento costante della presenza di minori stranieri nelle scuole e l'alto numero di

¹⁶ Sulla questione, cfr. M. Draghi, *Occupazione e sviluppo: l'eredità di Giorgio Gagliani*, intervento alla giornata di studio in onore di Giorgio Gagliani, Roma 26 marzo 2007.

lavoratori impegnati in occupazioni a tempo indeterminato. Questi elementi mostrano quanto si siano modificate le intenzioni degli immigrati: se in passato l'immigrazione costituiva un momento della vicenda individuale, un progetto a breve termine finalizzato a guadagnare abbastanza da condurre una vita dignitosa al ritorno in patria, oggi, sempre più spesso, il viaggio intrapreso è un viaggio di sola andata.

E' soprattutto attraverso la famiglia che si realizzano quelle forme di mediazione culturale che sono la premessa indispensabile per la convivenza pacifica, su uno stesso territorio, di individui di diversa origine etnica. Ogni processo di acculturazione non può non fare i conti con l'organizzazione familiare e con la sua capacità di avvicinare le differenze, di accogliere le novità del diverso contesto di vita, di integrarle in forme più o meno coerenti con i preesistenti sistemi di valori. La complessa dinamica di interazione tra famiglia immigrata e società di accoglienza può quindi prevedere diverse forme di regolazione delle distanze, in cui il sistema familiare diventa o un mezzo di contatto importante tra il migrante e la nuova cultura oppure, al contrario, una maniera per ridurre gli spazi di dialogo, fino a farli scomparire. Risulta quindi fondamentale l'esigenza di conoscere e comprendere le caratteristiche che contraddistinguono le famiglie immigrate presenti oggi in Italia e prevedere interventi legislativi finalizzati a tutelare e consentire l'integrazione delle medesime¹⁷, evidentemente importante e produttiva (per le ragioni su esposte) anche per l'Italia stessa.

Un ruolo determinante in tali meccanismi deve essere svolto dallo Stato, ma anche dalla Chiesa, che ha una missione diversa ma ugualmente importante: "curare" il *deficit* culturale che conduce le famiglie a non nutrire più fiducia nel futuro e, conseguentemente, a non crescere.

¹⁷ La crescita dei flussi migratori è all'origine della formazione delle società multiculturali, costituite da persone sradicate dai contesti di origine e portatrici di nuovi modelli familiari, ispirati a principi derivanti dagli ordinamenti giuridici dei paesi di provenienza, «o fondati su diritti di matrice consuetudinaria o confessionale». Queste regole rappresentano per gli stessi migranti protagonisti della relazione familiare, una parte fondamentale e irrinunciabile della propria identità. La differenziazione culturale deve essere così valutata, come caratteristica delle qualità morali dell'individuo e, dunque, meritevole di tutela. R. Montinaro, *Società multiculturali e diritto delle relazioni familiari: itinerari di una ricerca*, in G. Cataldi, R. Montinaro. (a cura di), *Società multiculturali e diritto delle relazioni familiari*, Napoli 2021, 267-297.

ABSTRACT

L'affermarsi di una serie di nuovi modelli di famiglia, spesso finalizzati a risolvere alcuni problemi sociali, è già avvenuta in parecchi ordinamenti stranieri, grazie a una metamorfosi della famiglia tradizionale proveniente dalle libere scelte dei componenti. Si è annullato un modello precostituito di famiglia e a esso si è sostituito uno più flessibile e adattabile alle esigenze della società che diventa sempre più multiculturale. La situazione in cui versa l'Italia, attraversata da importanti flussi migratori che determinano una mescolanza tra culture diverse, impone la necessità di gestire una serie di questioni che il nostro ordinamento è tenuto ad affrontare per individuare soluzioni.

A questo proposito è determinante ricordare che il pluralismo culturale non ritiene che le culture debbano essere chiuse e distanti fra loro, ma piuttosto, in una prospettiva interculturale, aperte ciascuna alla realtà dell'altra.

Il presente lavoro si sofferma sul cambiamento di prospettiva, che coinvolge anche la famiglia e vede quest'ultima ampliarsi e assumere nuove caratteristiche, ma anche subire una sorta di morfogenesi che si manifesta tramite l'indebolimento e la frammentazione dell'istituto e porta con sé enormi squilibri socio-demografici, che richiedono l'intervento dello Stato.

ABSTRACT

The emergence of a series of new family models, often aimed at solving social problems, has already occurred in several foreign legal systems, thanks to a metamorphosis of the traditional family resulting from the free choices of its members. A pre-established family model has been eliminated and replaced by a more flexible one, adaptable to the needs of an increasingly multicultural society. Italian frame, crisscrossed by significant migratory flows that result in a mingling of diverse cultures, imposes the need to address a series of issues that our legal system must address in order to find solutions. In this regard, it is crucial to remember that cultural pluralism does not believe that cultures should be closed and distant from each other, but rather, from an intercultural perspective, open to each other's reality.

This work focuses on the shift in perspective, which also involves the family and sees it expand and take on new characteristics, but also undergo a sort of morphogenesis that manifests itself through the weakening and fragmentation of the institution and brings with it enormous socio-demographic imbalances, which require state intervention.